



ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici
Ufficio I – Normativa
Tel. 0651017626
Fax. 0651017625
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Roma, 11/03/2004

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c. Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Nota operativa n. 6

OGGETTO: Precisazioni in merito alla retribuzione di posizione di cui all'articolo 27, commi 5 e 6, del CCNL 1998/2001 dell'Area della dirigenza del comparto delle Regioni e Autonomie locali.

Con Informativa n. 24 del 2 maggio 2003, questa Direzione, in via cautelativa, ha precisato che la parte eccedente il valore massimo della retribuzione di posizione di cui all'oggetto incide ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera b) del decreto legislativo n. 503/1992.

A seguito di ulteriori approfondimenti in merito, con la presente si intende ora definire l'effettiva portata della disciplina di cui all'articolo 27, commi 5 e 6, del contratto in esame tenendo conto delle specifiche situazioni che hanno

determinato l'attribuzione di un importo di retribuzione di posizione superiore al massimale previsto dal contratto in esame.

Per espressa previsione contrattuale (comma 6) nei confronti dei dirigenti delle Regioni e delle Province il superamento del tetto massimo può ammettersi solo in presenza di funzioni dirigenziali che si collocano al vertice dell'organizzazione amministrativa e che, conseguentemente, si qualificano di massima responsabilità. Tale valore eccedente non rappresenta un emolumento a sé stante ma è parte integrante della retribuzioni di posizione che, per definizione, è legata alla valutazione della collocazione organizzativa della funzione dirigenziale nella struttura dell'ente, alla complessità della stessa ed alle responsabilità gestionali che essa comporta per il dirigente che vi è preposto.

Alla luce di quanto sopra l'intero importo della retribuzione di posizione, ivi compreso il valore eccedente il limite massimo previsto dal contratto, è da valutare nella quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera a) del citato decreto legislativo n. 503/1992.

Analogamente, si valuta nella prima quota di pensione il valore eccedente la retribuzione di posizione attribuito ai dirigenti dei Comuni e delle Camere di Commercio (comma 5) qualora gli stessi ricoprano incarichi dirigenziali riconosciuti di massima responsabilità al vertice di strutture organizzative complesse, approvati con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.

Per coloro che rivestono incarichi dirigenziali non riconosciuti di massima responsabilità nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente, rimane confermato quanto riportato nella citata informativa n. 24/2003 e cioè che il valore eccedente l'importo della retribuzione di posizione previsto dal CCNL attribuito ai dirigenti dei Comuni e delle Camere di Commercio incide esclusivamente nella determinazione della pensione di cui all'art.13, lettera b, del d.lgs. n. 503/1992.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala